REGOLAMENTO (CE) N. 1220/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1677/95 della Commissione [2] ha stabilito, fino al 30 giugno 1996, misure transitorie allo scopo di agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 [4], al regime risultante dall'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1150/90 è sostituito dal seguente:

«d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, rispettivamente alla voce "note" e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana reducido en un 50 %, Producto ACP/PTOM
Reglamento (CEE) nº 715/90

— Told nedsat med 50 %, AVS/OLT-varer
forordning (EØF) nr. 715/90

— Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP/ÜLG-Erzeugnis
Verordnung (EWG) Nr. 715/90

— Δασμός μειωμένος κατά 50 %, προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90

— Customs duty reduced by 50 %, ACP/OCT-Product
Regulation (EEC) No 715/90

— Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP/PTOM
règlement (CEE) nº 715/90

— Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto ACP/PTOM
regolamento (CEE) n. 715/90

— Douanerecht verminderd met 50 %, ACS/LGO-produkt
Verordening (EEG) nr. 715/90

— Direito aduaneiro reduzido de 50 %, produto ACP/PTOM
Regulamento (CEE) nº 715/90

— Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosentilla, AKT/MMA-tuote
Asetus (ETY) N:o 715/90

— Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt AVS/ULT
Förordning (EEG) nr 715/90.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(2) GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 5.
(3) GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.
(4) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.
(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione